Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Mercoledì, 10 settembre 1930 - ANNO VIII — **Numero 212**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle. 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana. Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1533.

LEGGE 20 giugno 1930, n. 1181.

Esecuzione del Protocollo firmato a Parigi il 15 giugno 1929, che reca alcuni emendamenti alla Convenzione relativa alla navigazione aerea del 13 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo portante degli emendamenti agli articoli 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 e alle clausole finali della Convenzione relativa alla navigazione aerea del 13 ottobre 1919, Protocollo firmato a Parigi tra l'Italia ed altri Stati il 15 giugno 1929.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore al momento in cui tutti gli Stati, che al 15 giugno 1929 erano parti contraenti della Convenzione aerea del 1919, avranno depositato le loro ratifiche al protocollo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Protocole relatif a des amendements aux articles 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 et aux clauses finales de la Convention portant réglémentation de la navigation aérienne en date du 13 octobre 1929.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne a, au cours de sa seizième session réunie à Paris sous la Présidence de M. Pierre-Etienne FLANDIN, assisté de M. Albert ROPER, Secrétaire Général, approuvé, dans sa séance du 15 juin 1929, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention portant réglémentation de la navigation aérienne, des modifications aux articles 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 et aux clauses finales de la dite Convention, qui seront rédigés comme suit en français, en anglais et en italien:

Article 3.

Chaque Etat contractant a le droit d'interdire, pour raison d'ordre militaire ou dans l'intérêt de la sécurité publique, aux aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants, sous les peines prévues par sa législation et sous réserve qu'il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs

Articolo 3.

Ogni Stato contraente ha il diritto di vietare, per ragioni d'ordine militare o nell'interesse della sicurezza pubblica, il volo al disopra di determinate zone del suo territorio agli aeromobili degli altri Stati contraenti sotto minaccia delle pene sancite dalle proprie leggi e con la riserva che non sarà fat-

privés et ceux des autres Etats contractants, le survol de certaines zones de son territoire.

Chaque Etat contractant peut autoriser, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la sécurité publique, le survol desdites zones par ses aéronefs nationaux.

L'emplacement et l'étendue des zones interdites seront préalablement rendus publics et *seront* notifiés, *ainsi que les autorisations exceptionnelles délivrées en vertu du paragraphe précédent, à tous les* autres Etats contractants *ainsi qu'à la Commission Internationale de Navigation Aérienne.*

Chaque Etat contractant se réserve en outre le droit, en temps de paix, dans des circonstances exceptionnelles, de restreindre ou d'interdire provisoirement, et avec effet immédiat, le survol de son territoire ou d'une partie de son territoire, à condition que cette restriction ou interdiction soit applicable, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres Etats.

Une telle décision sera rendue publique, notifiée à tous les Etats contractants et communiquée à la Commission Internationale de Navigation Aérienne.

Article 5.

(*A insérer comme dernier article du Chapitre premier*).

Chaque Etat contractant *a le droit de conclure des conventions particulières* avec *des Etats non-contractants.*

Les stipulations de *ces conventions particulières* ne devront pas porter atteinte aux droit des Parties contractantes à la présente Convention.

Ces conventions particulières, dans toute la mesure compatible avec leur objet, ne devront pas être en contradiction avec les principes généraux de la présente Convention.

Elles seront communiquées à la Commission Internationale de Navigation Aérienne qui *les* notifiera aux autres Etats contractants.

Article 7.

L'immatriculation des aéronefs *visés dans l'article précédent sera faite conformément aux lois et aux dispositions spéciales de chaque Etat contractant.*

Article 15.

Tout aéronef ressortissant à un Etat contractant a le droit de traverser l'atmosphère d'un autre Etat sans atterrir. Dans ce cas, il est tenu de suivre l'itinéraire fixé par l'Etat survolé. Toutefois, pour des raisons de police générale, il sera obli-

ta alcuna distinzione, a questo riguardo, tra i suoi aeromobili privati e quelli degli altri Stati contraenti.

Ogni Stato contraente può autorizzare, a titolo eccezionale e nell'interesse della sicurezza pubblica, il sorvolo di dette zone agli aeromobili nazionali.

La posizione e l'estensione delle zone vietate *saranno preventivamente rese pubbliche e saranno notificate non altrimenti che le autorizzazioni eccezionali concesse in virtù del precedente paragrafo, a tutti gli* altri Stati contraenti *e alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea.*

Ogni Stato contraente si riserva inoltre il diritto in tempo di pace, in circostanze eccezionali, di limitare o vietare provvisoriamente, e con effetto immediato, il sorvolo del suo territorio o di una parte del suo territorio a condizione che tale limitazione o divieto sia applicabile, senza distinzione di nazionalità, agli aeromobili di tutti gli altri Stati.

Tale decisione sarà resa pubblica, notificata a tutti gli altri Stati contraenti e comunicata alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea.

Articolo 5.

(*Da inserire nel Capitolo* 1° *come ultimo articolo*).

Ogni Stato contraente *ha il diritto di concludere convenzioni particolari con gli Stati non contraenti.*

Le stipulazioni di *queste convenzioni particolari* non dovranno derogare ai diritti *delle parti* contraenti della Convenzione attuale.

Queste convenzioni particolari, nella misura compatibile col loro scopo, non dovranno *essere in contraddizione con i principi generali della presente* Convenzione.

Esse saranno comunicate alla Commissione Internazionale di Navigazione aerea, *la quale le* notificherà agli altri Stati contraenti.

Articolo 7.

L'immatricolazione degli aeromobili prevista nel precedente articolo sarà fatta in conformità delle leggi e delle disposizioni speciali di ogni Stato contraente.

Articolo 15.

Ogni aeromobile di uno Stato contraente ha diritto di attraversare l'atmosfera d'un altro Stato contraente senza atterrare, ma deve, in *tal* caso, *seguire* la rotta stabilita dallo Stato attraversato. Tuttavia, per ragioni di sicurezza gene-

gé d'atterrir s'il en reçoit l'ordre au moyen des signaux prévus à l'annexe *D*.

Aucun aéronef d'un Etat contractant, susceptible d'être dirigé sans pilote, ne peut, sans autorisation spéciale, survoler sans pilote le territoire d'un autre Etat contractant.

Tout aéronef qui se rend d'un Etat dans un autre Etat, doit, si le règlement de ce dernier l'exige, atterrir sur un des aérodromes fixés par lui. Notification de ces aérodromes sera donnée par les Etats contractants à la Commission Internationale de Navigation Aérienne, qui trasmettra cette notification a tous les Etats contractants.

Chaque Etat contractant pourra subordonner à son autorisation préalable l'établissement *de* voies internationales de navigation aérienne *et la création et l'exploitation de lignes internationales régulières de navigation aérienne, avec ou sans escale, sur son territoire.*

Article 34.

Il sera institué, sous le nom de Commission Internationale de Navigation Aérienne, une Commission internationale permanente placée sous l'autorité de la Société des Nations.

Chaque Etat contractant ne pourra avoir plus de deux représentants à la Commission.

Chaque Etat représenté à la Commission (la Grande-Bretagne avec ses Dominions et l'Inde comptant à cette fin pour un Etat) aura chacun une voix.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne déterminera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siège permanent, mais elle sera libre de se réunir en tels endroits qu'elle jugera convenable.

Cette Commission aura les attributions suivantes:

a) recevoir les propositions de tout Etat contractant, ou lui en adresser, à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de la présente Convention; notifier les changement adoptés;

b) excercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Article et par les Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 et 37 de la présente Convention;

c) apporter tous amendements aux dispositions des Annexes *A* à *G;*

d) centraliser et communiquer aux Etats contractants les informations de toute nature concernant la navigation aérienne internationale;

e) centraliser et communiquer aux Etats contractants tous les renseignements d'ordre radiotélégraphique, météorolo-

rale sarà tenuto ad atterrare, se ne riceve l'ordine per mezzo dei segnali previsti nell'allegato *D*.

Niun aeromobile di uno Stato contraente, suscettibile di essere diretto senza pilota, può, senza autorizzazione speciale, sorvolare senza pilota il territorio di un altro Stato contraente.

Ogni aeromobile che passa da uno Stato in un altro deve, se i regolamenti di quest'ultimo lo esigono, atterrare in uno degli aeroporti stabiliti dal medesimo. Sarà data notificazione di detti aeroporti, dagli Stati contraenti alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea, che la trasmetterà a tutti gli altri Stati contraenti.

Ogni Stato contraente potrà subordinare alla sua preventiva autorizzazione lo stabilimento di vie internazionali di navigazione aerea, e la creazione e l'esercizio di linee internazionali *regolari di navigazione aerea, con o senza scalo, sul suo territorio.*

Articolo 34.

Sarà istituita, col nome di « Commissione Internazionale di Navigazione Aerea », sotto l'autorità della Società delle Nazioni una Commissione internazionale permanente.

Ogni Stato contraente non potrà avere più di due rappresentanti nella Commissione.

Ogni Stato rappresentato alla Commissione (la Gran Bretagna coi suoi domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avrà un voto.

La Commissione Internazionale di Navigazione Aerea stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente; ma sarà libera di riunirsi dovunque lo riterrà opportuno.

A questa Commissione competerà:

a) ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o far loro le proposte di modificazione o di emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione, e notificare le variazioni adottate;

b) esercitare le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo e dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 e 37 della presente Convenzione.

c) emendare le disposizioni degli allegati *A-G;*

d) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti le informazioni di ogni genere concernenti la navigazione aerea internazionale;

e) raccogliere e comunicare agli Stati contraenti tutte le notizie relative alla radiotelegrafia, meteorologia e scienze

gique et médical, intéressant la navigation aérienne;

f) assurer la publication de cartes pour la navigation aérienne, conformément aux dispositions de l'Annexe *F;*

g) donner des avis sur les questions que les Etats pourront soumettre à son examen.

Toute modification dans les dispositions de l'une quelconque des Annexes pourra être apportée par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, lorsque ladite modification aura été approuvée par le trois quarts *du total des voix des Etats représentés à la session et les deux tiers* du total possible des voix qui pourraient être exprimées si tous les Etats étaient *représentés*. Cette modification aura plein effet dès qu'elle aura été notifiée, par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, à tous les Etats contractants.

Toute modification proposée aux articles de la présente Convention sera discutée par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, qu'elle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission ellemême. Aucune modification de cette nature ne pourra être proposée à l'acceptation des Etats contractants, si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la Convention (exception faite des Annexes) doivent, avant de porter effet, être expressément adoptées par les Etats contractants.

Les *dépenses* de la Commission Internationale de Navigation Aérienne seront supportées par les Etats contractants *dans la proportion fixée par ladite Commission.*

Les frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques seront supportés par leurs Etats respectifs.

mediche, interessanti la navigazione aerea;

f) assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione aerea, a norma delle disposizioni dell'allegato *F;*

g) dar parere sulle questioni che gli Stati sottoporranno al suo esame.

Ogni modificazione nelle disposizioni di uno degli allegati *potrà essere apportata* dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea, *quando la detta modificazione sia stata approvata coi* tre quarti *del totale dei voti degli Stati rappresentati alla sessione, e coi due terzi* del totale possibile *dei voti che potrebbero essere* dati, se tutti *gli* Stati fossero *rappresentati. Questa modificazione avrà* pieno effetto *dal giorno in cui* saranno state notificate dalla Commissione a tutti gli Stati contraenti.

Le modificazioni proposte agli articoli della Convenzione saranno esaminate dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissione medesima. Tali proposte non potranno essere presentate per l'accettazione agli Stati contraenti, se non saranno approvate coi due terzi almeno del totale assoluto dei voti.

Le modificazioni agli articoli della Convenzione — non quelle degli allegati — dovranno essere adottate ufficialmente dagli Stati contraenti, prima di divenire esecutorie.

Le spese della Commissione internazionale di navigazione aerea saranno sostenute dagli Stati contraenti *nella proporzione fissata dalla Commissione.*

Le spese derivanti dall'invio di delegazioni tecniche saranno sostenute dagli Stati rispettivi.

Article 37.

(Premier alinéa).

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Etats relativement à l'interprétation de la présente Convention le litige sera réglé par la Cour Permanente de Justice Internationale. *Toutefois si l'un des Etats intéressés n'a pas accepté les Protocoles concernant la Cour, le litige sera, sur sa demande, réglé* par voie d'arbitrage.

Articolo 37.

(Primo alinea).

In caso di dissenso fra due e più Stati, relativamente alla interpretazione della presente Convenzione, la controversia sarà definita dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. *Tuttavia se uno degli Stati interessati non ha accettato i Protocolli concernenti la Corte, la controversia sarà a sua domanda, regolata* per via di arbitrato.

Article 41.

Tout Etat sera admis à adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.

Articolo 41.

Ogni Stato sarà ammesso ad aderire alla presente Convenzione.

Questa adesione sarà notificata in via diplomatica al Governo della Repubblica Francese e da questo a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

Article 42.

(Supprimé).

CLAUSES FINALES.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

La présente Convention a été rédigée en français, *en* anglais *et en* italien.

En cas de divergences le texte français fera foi.

Articolo 42.

(Soppresso).

CLAUSOLE FINALI.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari, i poteri dei quali sono stati riconosciuti in buona e debita forma, hanno *firmato* la presente Convenzione.

La presente Convenzione è stata redatta in francese, in inglese e in italiano.

In caso di divergenza fa fede il testo francese.

Les Soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, les modifications ci-dessus, qui sont proposées à l'acceptation définitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention auront effectué le dépôt de leurs ratifications.

Les Etats qui deviendront Parties contractantes à la Convention pourront adhérer au présent Protocole.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire Général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

Fait à Paris, le quinze juin mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

PIERRE-ETIENNE FLANDIN
Président de la Seizième Session de la C.I.N.A.

ALBERT ROPER
Secrétaire Général de la C.I.N.A.

Signé: Pour la Belgique: R. VAN CROMBRUGGE.
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord: SEFTON BRANCKER.
Pour le Canada: SEFTON BRANCKER.
Pour l'Australie: SEFTON BRANCKER.
Pour la Nouvelle-Zélande: SEFTON BRANCKER.
Pour l'Etat Libre l'Irlande: VAUGHAN B. DEMPSEY.
Pour l'Inde: SEFTON BRANCKER.
Pour le Danemark: HOSKIAER.
Pour la France: P.-ET. FLANDIN — F. CAMERMAN.
Pour l'Italie: R. PICCIO — A. GIANNINI.
Pour le Portugal: Prof. Dr. LOBO D'AVILA LIMA.
Pour le Territoire de la Sarre: J. CHANZY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri:*

FANI.

Numero di pubblicazione 1534.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 1115.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Bra ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pocapaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171, col quale il comune di Pocapaglia è stato aggregato al comune di Bra, e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Torino alla diretta amministrazione del comune autonomo di Bra, a decorrere dal 28 giugno 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli art. 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Torino dai quali risulta che dal 28 giugno 1927 al 27 giugno 1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Pocapaglia sostenne l'effettiva spesa di L. 62.345,23;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 277, 8 dicembre 1927, n. 2776 e 21 luglio 1927, n. 1869, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Pocapaglia, ora aggregato al comune di Bra, i corrispodenti contributi di L. 4653,82, L. 5600 e L. 2800;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Bra a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Pocapaglia, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di lire 49.291,41 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 28 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 92. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Bra in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Pocapaglia.

POSTI DI RUOLO N. 7.

Spesa sostenuta nell'esercizio dal 28 *giugno* 1927 *al* 27 *giugno* 1928 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L.	58.620,97
2. Retribuzioni per supplenze		»	80 —
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	3.573,06
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	71,20
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	62.345,23
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 4.653,82		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 5.600 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 2.800 —		
		»	13.053,82
Contributo a carico dello Stato dal 28 giugno 1928		L.	49.291,41

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1535.

REGIO DECRETO 28 luglio 1930, n. 1238.

Autorizzazione al comune di San Gennaro a modificare la propria denominazione in « San Gennaro Vesuviano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 24 agosto 1929 con cui il podestà di San Gennaro, in esecuzione della propria deliberazione 7 luglio 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « San Gennaro Vesuviano »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Napoli con la deliberazione in data 16 novembre 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, numero 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, con-

vertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Gennaro, in provincia di Napoli, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Gennaro Vesuviano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 10. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1536.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1119.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cannitello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Cannitello è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazone delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal R. Provveditore agli studi di Cosenza dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Cannitello sostenne l'effettiva spesa di L. 52.557,27;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Cannitello, ora aggregato al comune di Reggio Calabria i corrispondenti contributi di lire 4066,74, L. 4000 e L. 2000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Cannitello, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 42.490,53 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 96. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Cannitello.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L.	37.711,76
2. Retribuzioni per supplenze		»	11.344,87
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	3.205,32
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	295,32
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	52.557,27
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 4.066,74		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 4.000 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 2.000 —		
		»	10.066,74
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928		L.	42.490,53

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1537.

REGIO DECRETO 28 luglio 1930, n. 1239.

Autorizzazione al comune di Ravenna ad attribuire la denominazione di « Marina di Ravenna » a parte della frazione di Porto Corsini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 15 febbraio 1930 con cui il podestà di Ravenna, in esecuzione della propria deliberazione 23 marzo 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di parte della frazione Porto Corsini in quella di « Marina di Ravenna »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Ravenna con la deliberazione in data 10 febbraio 1930;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, numero 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ravenna è autorizzato ad attribuire la denominazione di « Marina di Ravenna » alla parte della frazione Porto Corsini delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 21 maggio 1930 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Ravenna.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 11. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1538.

REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. 1182.

Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 5 giugno 1929, n. 1503, che approva il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, firmato in Roma l'11 febbraio 1929;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929:

1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929;

2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929;

3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a far tempo dalla data della firma di ciascun Atto internazionale di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 147. — MANCINI.

Convenzione per la esecuzione dei servizi postali tra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia.

Il Governo dello Stato della Città del Vaticano ed il Governo di S. M. il Re d'Italia, riconosciuta la necessità di stabilire speciali accordi intesi:

1° a facilitare lo scambio delle corrispondenze e la esecuzione degli altri servizi postali tra i due Stati;

2° a circondare di opportune cautele le comunicazioni postali tra la Città del Vaticano ed i Dicasteri ed Uffici che ne dipendono esistenti fuori del territorio della medesima;

3° ad assicurare la regolarità della trasmissione ed inoltro degli effetti postali tra la Città del Vaticano e gli altri Stati attraverso il territorio del Regno d'Italia;

Visti il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto in Roma, addì 11 febbraio 1929; il testo unico delle leggi postali italiane approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni; nonchè la Convenzione e gli Accordi postali internazionali conclusi a Stoccolma il 28 agosto 1924; hanno delegato rispettivamente:

il Governo della Città del Vaticano:

S. E. il comm. CAMILLO SERAFINI, Governatore della Città del Vaticano;

ed il Governo di S. M. il Re d'Italia:

S. E. l'on. RAFFAELLO RICCARDI, Sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi;

i quali hanno concordato le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.

Lo Stato della Città del Vaticano istituirà un ufficio postale nel proprio territorio per la esecuzione dei seguenti servizi:

a) impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione delle corrispondenze di ogni genere, comprese le lettere e le scatolette con valore dichiarato;

b) impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione dei pacchi postali di tutte le specie ammesse nei servizi italiani;

c) emissione e pagamento dei vaglia.

Per la installazione di tale ufficio e per il suo funzionamento nel primo anno dalla data di attivazione, l'Amministrazione Italiana si impegna di fornire gratuitamente, a richiesta di quella Vaticana, tutto il materiale tecnico e di consumo (cassette, insegne, bolgette, bolli, sacchi, stampati, ecc.) che possa occorrere per la esecuzione dei servizi suddetti.

Art. 2.

Per la esecuzione del servizio delle corrispondenze, saranno osservate le norme seguenti:

a) le corrispondenze spedite con contrassegno del Sommo Pontefice e quelle a Lui dirette, impostate nel Regno, hanno corso in franchigia;

b) il Governo Vaticano potrà collocare buche di impostazione nell'interno del suo territorio, esclusi i lati degli edifici e degli stabili prospicienti sulle piazze e vie che segnano il confine del territorio suddetto;

c) il Governo Italiano consente che l'ufficio postale della Città del Vaticano scambi direttamente corrispondenze ed altri effetti postali con i Dicasteri ed Uffici dipendenti dallo Stato del Vaticano, situati fuori del territorio del medesimo. Tali invii debbono essere effettuati a mezzo di sacchi chiusi e suggellati nei quali però non potranno essere comprese corrispondenze epistolari di carattere privato dirette nel Regno od all'estero; le quali, salvo quelle di cui al seguente art. 3, dovranno essere impostate esclusivamente nelle cassette od uffici dei servizi italiani. Il Governo Vaticano assume l'impegno di fare osservare tale disposizione ed a tale scopo disporrà che i sacchi formati dai singoli Dicasteri ed Uffici siano chiusi e suggellati a cura e sotto la personale responsabilità dei rispettivi segretari;

d) il trasporto dei sacchi scambiati tra l'ufficio postale del Vaticano ed i Dicasteri ed Uffici suddetti sarà fatto con personale e veicoli dell'Amministrazione delle Poste Vaticane; tali veicoli, però, indipendentemente dalle altre norme che verranno stabilite in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, non dovranno portare all'esterno alcuna indicazione — in iscritto o per simboli — riferentesi al servizio postale.

Art. 3.

La spedizione delle corrispondenze impostate o raccolte presso l'ufficio postale della Città del Vaticano sarà fatta in dispacci indirizzati: all'ufficio di « Roma Arrivi e Distribuzione » per quelle a destinazione della Città di Roma; all'ufficio di « Roma Ferrovia » ed anche ad altri uffici — quando se ne riconosca l'opportunità — per quelle dirette alle altre località del Regno; agli uffici dei Paesi esteri appositamente designati, per quelle dirette oltre i confini del Regno. Il Governo Vaticano ha però facoltà di spedire tutte o parte di queste ultime corrispondenze anche nei dispacci indirizzati all'ufficio di Roma ferrovia o di altre località del Regno.

Art. 4.

La trasmissione delle corrispondenze impostate in Italia e di quelle eventualmente provenienti dall'estero all'indirizzo della Città del Vaticano, sarà fatta con dispacci chiusi, indirizzati all'ufficio postale del Vaticano, formati a cura degli uffici di « Roma Ferrovia », di « Roma Arrivi e Distribuzione », ed eventualmente anche di altri uffici del Regno che si ritenesse opportuno designare, d'accordo fra le due Amministrazioni. In tali dispacci dovranno includersi anche le corrispondenze impersonali dirette ai Dicasteri ed Uffici dipendenti dalla Città del Vaticano situati fuori del territorio della medesima, nonchè quelle *private* indirizzate a coloro che comunque facciano recapito presso i Dicasteri ed uffici suddetti, semprechè siano affrancate con la speciale tariffa di cui a successivo art. 6.

Art. 5.

Le modalità per la formazione dei dispacci di cui al precedente articolo, l'orario delle consegne e riconsegne dei medesimi e l'itinerario delle singole spedizioni, saranno stabiliti, e, quando occorra, anche modificati di comune accordo fra le due Amministrazioni. Resta peraltro inteso che gli espressi diretti alla Città del Vaticano, in arrivo a Roma negli intervalli fra le varie spedizioni, potranno, a richiesta dell'Amministrazione Vaticana, essere recapitati a mezzo di speciali incaricati della Posta italiana; i quali, a tale scopo, dovranno essere autorizzati ad accedere nell'ufficio postale del Vaticano o presso quell'altro recapito che l'Amministrazione del Vaticano crederà indicare.

Art. 6.

Le tasse per le corrispondenze scambiate fra lo Stato del Vaticano ed il Regno d'Italia e Colonie sono stabilite come segue:

Lettere primo porto di 20 grammi	L.	0,80
Lettere per ogni porto successivo	»	0,50
Cartoline postali semplici	»	0,50
Cartoline con risposta pagata	»	1 —
Cartoline illustrate e biglietti da visita con la sola indicazione dello speditore, compreso l'indirizzo e la data	»	0,20
Stampe, circolari in genere, per ogni porto di 50 grammi o frazione	»	0,20
Manoscritti fino a grammi 200	»	1 —
Manoscritti per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi in più	»	0,30
Campioni di merci per i primi 100 grammi . . .	»	0,60
Campioni per ogni 100 grammi in più	»	0,50
Impressioni in rilievo per i ciechi, per ogni kg. . .	»	0,05
Raccomandazione oltre la tassa di francatura . .	»	1,25
Raccomandazione per le carte ad uso dei ciechi ed i campioni contenenti medicinali	»	0,75
Assicurazione oltre le tasse di francatura e di raccomandazione, per le prime L. 200	»	1,25
Assicurazione per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più	»	0,50
Assicurazione contro i rischi di forza maggiore:		
per le prime L. 200	»	0,80
per ogni L. 100 o frazione in più	»	0,40
Scatolette con valore dichiarato oltre la tassa di francatura, di raccomandazione e di assicurazione, diritto fisso	»	2 —
Espresso	»	2 —
Assegno: oltre le tasse di francatura, di raccomandazione, e eventualmente, di assicurazione . .	»	0,80
Ricevute di ritorno, diritto fisso	»	0,80

I limiti di peso, di dimensioni e di valore di tutti gli invii indicati nel presente articolo, sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno del Regno d'Italia.

Art. 7.

I giornali ed altri periodici che si stampano nella Città del Vaticano potranno essere impostati nell'ufficio di « Roma Ferrovia » col sistema del conto corrente, limitatamente però alle copie dirette nel Regno. In tal caso, si applicherà alle suddette pubblicazioni la tariffa in vigore per le stampe periodiche del Regno.

Art. 8.

Il servizio dei pacchi postali fra la Città del Vaticano ed il Regno d'Italia e viceversa è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalle leggi postali italiane.

Le tasse relative, però, sono fissate come segue:

Pacchi fino a 1 kg.	L.	5,75
Pacchi da oltre 1 fino a 5 kg.	»	8,75
Pacchi da oltre 5 fino a 10 kg.	»	14,75
Assicurazione, oltre la tassa di spedizione, per le prime 200 lire	»	1,50
Assicurazione per ogni 100 lire o frazione in più	»	0,80
Assegno, oltre la tassa di spedizione e quella eventuale di assicurazione	»	1 —
Recipienti vuoti di ritorno	»	5 —
Pacchi e recipienti vuoti di ritorno, ingombranti, aumento del 50 % sulle tariffe normali.		
Pacchi urgenti fino a 1 kg.	»	10 —
Pacchi urgenti fino a 3 kg.	»	20 —
Pacchi urgenti da oltre 3 fino a 5 kg.	»	25 —

Per gli ingombranti un aumento del 40 % sulle tasse predette.

Art. 9.

Per i pacchi diretti all'estero impostati nella Città del Vaticano si applicheranno le norme della Convenzione e degli Accordi internazionali.

I pacchi provenienti dall'estero godranno la piena esenzione dei diritti doganali e daziari italiani.

L'Amministrazione Vaticana sarà solo tenuta al rimborso dei diritti eventualmente gravati sui pacchi dai servizi esteri.

Art. 10.

La raccolta dei pacchi da e per la Città del Vaticano verrà fatta presso l'ufficio di « Roma Pacchi Ferrovia », il quale eseguirà o riceverà le spedizioni relative nelle ore e con le modalità stabilite d'accordo tra le due Amministrazioni; però, i pacchi urgenti in arrivo a Roma a destinazione della Città del Vaticano e dei Dicasteri ed Uffici dipendenti, saranno recapitati a cura dell'ufficio predetto con le norme di cui all'ultimo periodo dell'art. 5.

Art. 11.

Per la trasmissione di somme di denaro tra l'ufficio della Città del Vaticano e gli uffici postali del Regno d'Italia sarà attuato il servizio reciproco dei vaglia postali nel limite massimo di L. 1000, e con le tasse seguenti:

Fino a L. 50	L.	2 —
Da oltre L. 50 e fino a L. 100	»	3 —
Da oltre L. 100, per ogni L. 100 o frazione di L. 100	»	0,50
Per i vaglia telegrafici, oltre la tassa di emissione e quella telegrafica	»	1 —

La indicazione del valore sui vaglia postali sarà fatta in lire italiane; qualora, però, lo Stato della Città del Vaticano emettesse una propria moneta di denominazione e valore differente, l'ufficio postale del Vaticano dovrà farne il ragguaglio in lire italiane sui titoli pagabili negli uffici postali del Regno.

Art. 12.

Il rimborso delle somme riscosse per gli assegni gravanti le raccomandate, le assicurate, ed i pacchi si effettuerà mediante vaglia postale, con le tasse e con le norme previste dall'articolo precedente.

Art. 13.

La consegna di tutti gli effetti postali dall'ufficio della Città del Vaticano al servizio italiano, e viceversa, verrà eseguita in apposito ufficio situato possibilmente al confine fra i due Stati, in luogo scelto d'accordo fra le due Amministrazioni.

Per altro le Amministrazioni medesime potranno designare per tale scambio uno degli uffici postali esistenti nella Città di Roma, ed anche due quando si trovasse più conveniente fare eseguire lo scambio dei pacchi distintamente da quello delle corrispondenze.

In tutti i casi il trasporto degli effetti postali tra l'Ufficio Vaticano e quello prescelto per lo scambio sarà fatto a cura dell'Amministrazione Vaticana, tenendo presenti le modalità di cui al comma *d*) dell'art. 2, quando i veicoli a ciò destinati dovessero attraversare il territorio italiano.

Art. 14.

L'Amministrazione postale della Città del Vaticano stabilirà diretti rapporti contabili amministrativi con le altre Amministrazioni postali estere; ma qualora desiderasse concludere a tale scopo uno speciale accordo con l'Amministrazione postale italiana, questa si impegna fin d'ora di regolare tali rapporti con i propri organi.

Il decontò generale dei diritti di transito, territoriale e marittimo, spettanti all'Amministrazione italiana, sarà fatto direttamente fra le due Amministrazioni. A questo proposito, anzi, resta fin da ora stabilito che le due Amministrazioni possono fissare a questo titolo una somma annuale, che potrà essere soggetta a revisione a periodi fissi di cinque anni od anche prima, a richiesta di una delle due parti.

Art. 15.

Le altre norme di esecuzione dei singoli servizi — tecniche, amministrative e contabili — saranno concordate fra le due Amministrazioni.

Art. 16.

Le indennità per smarrimenti, manomissioni ed avarie degli effetti postali, non cagionati da forza maggiore, fanno carico all'Amministrazione nel cui territorio tali casi si verifichino. Quando ciò non possa esattamente determinarsi, la responsabilità dei servizi dell'una o dell'altra Amministrazione sarà accertata mediante inchiesta esperita collegialmente da funzionari delle due Amministrazioni, appositamente di volta in volta designati.

Art. 17.

Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione valgono le norme contenute nella Convenzione e negli Accordi postali internazionali conclusi a Stoccolma il 28 agosto 1924.

Art. 18.

La presente Convenzione andrà in vigore dal giorno primo agosto millenovecentoventinove ed avrà la durata indefinita, salvo il caso di disdetta anche solo da una delle Parti; in conseguenza della quale, la Convenzione cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta medesima.

Roma, li 29 luglio 1929-VII

Il Governatore dello Stato della Città del Vaticano:
CAMILLO SERAFINI.

Il Sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi:
RAFFAELLO RICCARDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia.

PREAMBOLO.

Il Governo dello Stato della Città del Vaticano ed il Governo di S. M. il Re d'Italia, riconosciuta la necessità di stabilire speciali accordi intesi:

1° a facilitare lo scambio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra i due Stati;

2° ad assicurare la regolarità delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche tra lo Stato della Città del Vaticano e gli altri Stati, attraverso il territorio del Regno d'Italia;

Visto il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato addì 11 febbraio 1929, hanno a ciò delegato rispettivamente:

quello del Vaticano: S. E. il comm. CAMILLO SERAFINI, Governatore dello Stato della Città del Vaticano;

quello del Regno d'Italia: S. E. il cav. di gr. croce Conte CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Governatore onorario di Colonie, i quali hanno concordato le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.

Il Governo Italiano in base all'art. 6 del Trattato dell'11 febbraio 1929, provvederà, a sua cura e spese, all'impianto in un locale della Città del Vaticano, designato dalla Santa Sede, di un Ufficio telegrafico e telefonico, collegato col numero di circuiti che sarà di comune accordo riconosciuto necessario ai bisogni dei servizi, coll'Ufficio telegrafico centrale statale di Roma e con l'Ufficio telefonico centrale interurbano statale di Roma.

Il Governo Italiano autorizza inoltre il collegamento telegrafico diretto tra l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano e gli Uffici centrali in Roma delle Compagnie Italcable e Italoradio, da servire allo scambio del solo traffico che tali Compagnie sono autorizzate a trasmettere, in base alle concessioni avute dal Governo Italiano medesimo.

Art. 2.

Per il servizio telegrafico l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà fornito, come primo impianto, dal Governo Italiano di apparati Morse, telescrittori ed Hugues, nella misura che di comune accordo si riterrà necessaria per assicurare il rapido inoltro del traffico telegrafico da e per la Città del Vaticano.

Per il primo anno di applicazione del presente accordo il Governo Italiano fornirà anche il materiale di consumo necessario per l'esercizio del servizio telegrafico.

Art. 3.

Su richiesta del Governo Vaticano l'Amministrazione telegrafica italiana potrà assumere la manutenzione su territorio Vaticano delle linee telegrafiche e telefoniche e degli impianti telegrafici e telefonici, contro pagamento di un canone annuo da fissarsi di comune accordo.

Art. 4.

La corrispondenza telegrafica sarà normalmente scambiata tra l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano e l'Ufficio telegrafico centrale statale di Roma, nonchè con gli uffici delle Compagnie Italcable e Italoradio.

Tuttavia, in caso di avvenimenti eccezionali e su richiesta preventiva del Governo Vaticano, l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà collegato con altri uffici telegrafici italiani od esteri, qualora le condizioni tecniche e le necessità del traffico italiano lo consentano.

Alle stesse condizioni sarà provveduto ad assicurare le conversazioni telefoniche dirette fra la Città del Vaticano e le sedi del Sommo Pontefice e del Cardinale Segretario di Stato, qualora Essi si trovino fuori di Roma.

Art. 5.

La corrispondenza telegrafica in partenza dalla Città del Vaticano, e viceversa, sarà soggetta alle disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale in vigore e dell'annesso Regolamento internazionale di servizio.

La Santa Sede aderirà alla Convenzione telegrafica internazionale in vigore e nella nomenclatura internazionale degli uffici telegrafici l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà riportato come segue:

1ª *Colonna*	2ª *Colonna*
Città del Vaticano	Stato della Città del Vaticano

Art. 6.

La tariffa da applicarsi ai telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano per l'Italia (compresa la Repubblica di San Marino) e viceversa sarà la seguente:

Telegrammi ordinari — Cent. 9 oro per parola (centesimi 2,5 oro tassa Vaticana; cent. 6,5 oro tassa italiana).

Telegrammi urgenti — Il triplo della tassa dei telegrammi ordinari.

Telegrammi della stampa — La metà della tassa dei telegrammi ordinari. Detti telegrammi saranno ammessi normalmente dalle ore 21 alle 7.

Per tutti i telegrammi la tassa minima è quella corrispondente a dieci parole. Per i servizi speciali (eccettuata l'urgenza e la risposta pagata), si applicheranno le tasse in oro fissate dal Regolamento telegrafico internazionale in vigore, salvo che per il servizio di espresso pagato dal mittente, per telegrammi diretti in Italia, per i quali la tassa fissa di espresso è stabilita in lire 1,10 oro.

Art. 7.

Per i telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano per gli Stati esteri, e viceversa, la tassa terminale vaticana sarà

fissata, tanto pel Regime europeo che per quello extra-europeo, nella misura uniforme di cent. 7 oro per parola per i telegrammi ordinari.

Eccezionalmente, per i telegrammi ordinari scambiati fra la Città del Vaticano e le Colonie e Possedimenti italiani (Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia Italiana e Isole italiane dell'Egeo), per le vie dirette italiane per cavo o per radio, la tassa sarà fissata in quella in carta vigente nelle relazioni dell'Italia con le sue Colonie, convertita in oro al cambio adottato per le tariffe telegrafiche italiane, aumentata di centesimi 9 oro per parola, di cui cent. oro 6,5 a favore dell'Italia, cent. oro 2,5 a favore della Città del Vaticano.

Art. 8.

Per le categorie speciali di telegrammi (urgenti, di stampa, ecc.) le tasse terminali vaticane indicate all'articolo precedente varieranno secondo le norme del Regolamento telegrafico internazionale in vigore e degli Accordi speciali, che potranno essere concordati con l'Amministrazione italiana e con le Amministrazioni estere e Compagnie interessate.

Art. 9.

I telegrammi di Stato spediti dal Sommo Pontefice e, per Suo ordine, dal Cardinale Segretario di Stato o dai Sostituti della Segreteria di Stato per gli affari straordinari ed ordinari, diretti in Italia (compresa la Repubblica di San Marino), godranno della esenzione di tasse sul percorso italiano.

Detti telegrammi saranno controdistinti dalla qualifica « SVAT » nel preambolo.

Per tutti gli altri telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano diretti in Italia (compresa la Repubblica di San Marino) e viceversa e per i telegrammi scambiati tra la Città del Vaticano e le Colonie italiane e gli Stati esteri, attraverso l'Italia, sarà eseguita regolare contabilità tra il Governo Vaticano ed il Governo Italiano, seguendo le norme del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Nel caso dello scambio diretto di telegrammi tra l'Ufficio della Città del Vaticano e gli uffici esteri, saranno presi speciali accordi per le tariffe e per la esecuzione e controllo della contabilità.

Art. 10.

Per i telegrammi scambiati per le comunicazioni dirette tra l'Ufficio telegrafico della Città del Vaticano e gli uffici di Roma dell'Italcable o dell'Italoradio, le contabilità saranno eseguite con le norme del precedente articolo, ma scambiate con le Compagnie suddette.

Il Governo Italiano si riserva il diritto di controllare dette contabilità presso le Compagnie medesime.

Art. 11.

Il Governo Italiano autorizza i collegamenti telefonici diretti fra la Città del Vaticano e la rete urbana telefonica di Roma, per lo scambio di conversazioni urbane fra i rispettivi utenti.

Le tariffe e le norme relative saranno stabilite di comune accordo fra la Città del Vaticano, il Governo Italiano e la Società concessionaria della rete urbana di Roma.

Art. 12.

Le conversazioni telefoniche interurbane da e per la Città del Vaticano avranno luogo attraverso l'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma.

A tali conversazioni saranno applicate le disposizioni del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 13.

Alle conversazioni telefoniche interurbane in partenza dalla Città del Vaticano per l'Italia o Stati esteri e viceversa, si applicheranno le tariffe vigenti in Italia aumentate della tassa vaticana di:

lire 1 per l'unità di conversazione ordinaria con l'Italia (compresa la Repubblica di San Marino);

lire 1 oro per l'unità di conversazione ordinaria con Stati esteri.

Le tasse vaticane sopra indicate resteranno a favore del Governo Vaticano; esse, per le conversazioni speciali (conversazioni urgenti, di note, ecc.), saranno variate a norma della tariffa italiana.

Art. 14.

Per tutte le conversazioni telefoniche interurbane scambiate con la Città del Vaticano le contabilità relative saranno eseguite dall'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma, anche per le conversazioni da e per gli Stati esteri.

Il Governo Vaticano sarà addebitato delle tasse corrispondenti alle tariffe italiane per le conversazioni in partenza dalla Città del Vaticano e verrà accreditato delle tasse vaticane per le conversazioni dirette alla Città del Vaticano.

Per il controllo e la liquidazione di tali contabilità si seguiranno le norme del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 15.

Per la conversione in lire carta delle somme dovute in lire oro sarà assunto il cambio in vigore nel giorno del pagamento.

Art. 16.

In esecuzione del terzo comma dell'art. 6 del Trattato 11 febbraio 1929, in ordine ai servizi radiotelegrafici e radiotelefonici, tra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato Italiano, si conviene quanto appresso:

a) Il Governo Italiano provvederà subito a sue spese al collegamento della Città del Vaticano con la stazione radioelettrica di S. Paolo, ed in seguito con le nuove costruende stazioni di S. Palomba e della Cecchignoletta;

b) La Città del Vaticano provvederà alla costruzione nel suo territorio di un impianto autonomo radiotelegrafico e radiotelefonico.

La Città del Vaticano ed il Governo Italiano osserveranno le norme internazionali che regolano i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici, e prenderanno tutte le disposizioni atte ad evitare che sia disturbato l'esercizio degli impianti viciniori dei due Stati;

c) Tale impianto sarà eseguito ad esclusiva cura dello Stato della Città del Vaticano ed a spese del medesimo, concorrendosi dallo Stato Italiano soltanto con la somma di lire cinquecentomila (L. 500.000), da pagarsi alla Città del Vaticano non oltre il 31 dicembre corrente anno 1929.

Art. 17.

Le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi dipendenti dai due Governi sono autorizzate a prendere accordi diretti per fissare le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 18.

La presente Convenzione andrà in vigore da oggi ed avrà durata indefinita, salvo il caso di denunzia, anche solo da una delle Parti, in seguito della quale la Convenzione cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della denunzia medesima.

Città del Vaticano, 18 novembre 1929.

(*L. S.*) CAMILLO SERAFINI.

(*L. S.*) CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON
Ambasciatore di Sua Maestà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia.

Il Governo dello Stato della Città del Vaticano ed il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, riconosciuta la necessità di stabilire speciali accordi intesi a disciplinare la circolazione degli autoveicoli nel territorio dei due Stati in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 6 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto in Roma addì 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti il 7 giugno 1929; hanno delegato rispettivamente:

il Governo della Città del Vaticano, S. E. il comm. CAMILLO SERAFINI, Governatore della Città del Vaticano,

il Governo di S. M. il Re d'Italia, S. E. il cav. di gr. cr. Conte CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Governatore onorario di Colonie,

i quali hanno concordato le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.

I cittadini italiani nel territorio della Città del Vaticano ed i cittadini della Città del Vaticano nel territorio del Regno, potranno circolare liberamente, ed in franchigia da tassa di circolazione, con autoveicoli, purchè si uniformino alla legislazione del luogo ove si trovano, nonchè alle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la libera circolazione di cui all'articolo precedente, il Governo della Città del Vaticano si impegna di riconoscere la licenza di circolazione per autoveicoli nonchè le patenti di abilitazione a condurli, che sono rilasciate dal Governo Italiano, ed il Governo Italiano si impegna di riconoscere gli analoghi documenti che il Governo della Città del Vaticano intendesse di rilasciare per i propri cittadini. Tale trattamento sarà inoltre esteso, limitatamente a due autovetture per ciascuno, ai titolari *pro tempore* delle seguenti cariche:

1° i Cardinali residenti in Italia e fuori Roma;
2° i due Principi assistenti al Soglio;
3° il Gran Maestro del S. Ospizio;
4° il Foriere Maggiore dei SS. PP. AA.;
5° il Cavallerizzo Maggiore di S. S.;
6° il Soprintendente generale delle poste;
7° il Vessillifero Ereditario di S. Romana Chiesa;
8° il Comandante della Guardia Nobile;
9° il Comandante della Guardia Palatina;
10° il Consigliere generale dello Stato;
11° il Delegato dell'Amministrazione speciale della Santa Sede;
12° il Direttore dell'Assistenza sanitaria.

Art. 3.

Fino a quando la Città del Vaticano non avrà dichiarato di aver provveduto alla istituzione dei propri uffici tecnici per il rilascio del certificato di approvazione per gli autoveicoli e dei certificati di idoneità per i conducenti, i cittadini della Città del Vaticano ed i titolari delle cariche di cui all'art. 2, dovranno munirsi di tali documenti presso i Circoli ferroviari di ispezione del Regno in base ai quali il Governo della Città del Vaticano rilascerà la licenze di circolazione per gli autoveicoli e le patenti di abilitazione per i conducenti.

Art. 4.

La franchigia da tassa di circolazione nel Regno, di cui al precedente art. 1 è concessa in quanto gli autoveicoli siano di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano residenti nello Stato stesso o dei titolari, *pro tempore*, delle cariche di cui all'art. 2 e se ne valgano per uso privato.

Gli autoveicoli di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano possono essere condotti anche da persone che non abbiano tale cittadinanza, purchè siano al servizio del proprietario dell'autoveicolo e regolarmente abilitati.

La presente Convenzione entra in vigore da oggi ed avrà effetto fino a quando non sarà denunziata con preavviso di sei mesi da una delle due Alte Parti.

Città del Vaticano, 28 novembre 1929.

(*L. S.*) CAMILLO SERAFINI.

(*L. S.*) CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON
Ambasciatore di Sua Maestà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 1539.

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. 1246.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila.

N. 1246. R. decreto 8 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio dell'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1540.

REGIO DECRETO 3 agosto 1930, n. 1247.

Modificazione dello statuto della Fondazione « Salvatore Borruso Plaja », presso la Regia università di Palermo.

N. 1247. R. decreto 3 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sono apportate al-

cune modificazioni allo statuto della Fondazione « Salvatore Borruso Plaia » presso la Regia università di Palermo.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Casteltesino (Trento) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Casteltesino (Trento), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Casteltesino (Trento) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 85.

(5150)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/434/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurza recte Iurizza don Giuseppe fu Giocomo, nato a Trieste, il 14 novembre 1866 e residente a Trieste, vicolo delle Rose n. 21, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2908)

N. 11419/435/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Kralj Maria fu Antonio, nata a Trieste il 20 novembre 1890 e residente a Trieste, Trebiciano n. 151, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2909)

N. 11419/392/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Carlo di Rocco, nato a Trieste il 2 gennaio 1891 e residente a Trieste, Trebiciano n. 152, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

Maria Kralj nata Posar di Francesco, nata il 23 febbraio 1898, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2910)

N. 11419/394/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Maria ved. di Emilio, nata Ciuk, nata a Trieste il 28 luglio 1899 e residente a Trieste, Trebiciano n. 117, è restituito nella forma italiana di « Carli-Zucchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Edoardo fu Emilio, nato il 14 marzo 1921, figlio;
2. Pierina fu Emilio, nata il 27 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2912)

N. 11419/395/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Lucia ved. di Francesco nata Kralj, nata a Trieste il 12 dicembre 1888 e residente a Trieste, Trebiciano 72, è restituito nella forma italiana di « Carli-Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Emilio fu Francesco, nato il 23 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2913)

N. 11419/397/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Francesco fu Luca, nato a Trieste il 7 agosto 1894 e residente a Trieste, Trebiciano 52, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stefania Kralj nata Kralj di Giovanni, nata il 25 giugno 1900, moglie;
2. Dragiza di Franceco, nata il 18 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si comunica che con decreto Ministeriale in data 30 agosto 1930-VIII è stata approvata la nomina dell'avv. Attilio Savi a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Reggio Emilia.

Roma, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

(5134)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 185.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	74.98	Oro	368.33
Svizzera	370.71	Belgrado	33.95
Londra	92.822	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	203.37	Norvegia	5.115
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.115
Romania	11.44	Rendita 3.50 %	67.125
Peso Argentino Oro	15.525	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.80	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.089	Consolidato 5 %	80.825
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3,50%	75.925

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 3 settembre 1930-VIII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1930-VIII, la voce *Albania* 67,25 deve leggersi « 367,25 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto-indicate ricevute relative a titoli del debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 28 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Panozzi Serafino fu Antonio, domic. a Corvina — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 154, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 — Data: 22 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sartori Mario fu Vittorio da Treviso — Titoli del debito pubblico: assegni provvisori 1 — Rendita: L. 2,33, consolidato 3,50 % (1902), con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 18 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Corsellini Giulio fu Odoardo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 27 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Naso Giosuè di Pasquale per conto di Francica Antonio fu Giov. Battista — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 7, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 31 agosto 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: canonico Carta Pietro, vicario generale della Diocesi di Oristano per conto del Seminario tridentino — Titoli del debito pubblico: provvisori 2 — Rendita: L. 3,50, consolidato 3,50 %, senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 6 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Del Vecchio Emilio fu Ferdinando — Titoli del debito pubblico: obbligazioni ferroviarie mediterranee 1 — Capitale: L. 500, presentato per l'affogliamento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 20 novembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: di Pietro Giuseppe di Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, P. N. 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4374)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto-indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 189 — Numero del certificato provvisorio: 16849 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intesta-

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 190 — Num certificato provvisorio: 5252 — Consolidato 5 % — Data sione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — zione: Cervati Vittoria fu Eliseo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 196 — Num certificato provvisorio: 17608 — Consolidato 5 % — Data sione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intest Tangaro Michele Quondam Francesco — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 197 — Num certificato provvisorio: 982 — Consolidato 5 % — Data di emi 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pescara — Intest Grilli Giuditta fu Gaspare — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 198 — Num certificato provvisorio: 530 — Consolidato 5 % — Data di emi 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intest Vragnizan Giovanni di Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 199 — Num certificato provvisorio: 28897 — Consolidato 5 % — Data d sione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intest Brusa Antonio fu Marcello — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 199 — Num certificato provvisorio: 28911 — Consolidato 5 % — Data d sione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intest Società Filarmonica di Arcisate (Como) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 200 — Num certificato provvisorio: 2553 — Consolidato 5 % — Data d sione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cremona — zione: Massazza-Gal Massimiliano di Giovanni — Capitale:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 202 — Nume certificato provvisorio: 25421 — Consolidato 5 % — Data di sione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — I zione: Menin Luigi fu Tomaso — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Nume certificato provvisorio: 21666 — Consolidato 5 % — Data di sione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — I zione: Goretti Girolamo fu Bartolomeo — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 205 — Nume certificato provvisorio: 2202 — Consolidato 5 % — Data di emis omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Turini di Rinaldo — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 206 — Nume certificato provvisorio: 1333 — Consolidato 5 % — Data di emis 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intesta Manaresi Giuseppe fu Vincenzo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 209 — Nume certificato provvisorio: 3672 — Consolidato 5 % — Data di emis 10 febbraio 1927. — Ufficio di emissione: Fiume — Intesta Bonetta Albino di Pietro — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 210 — Nume certificato provvisorio: 4144 — Consolidato 5 % — Data di emis 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intesta Avena Rocco fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 211 — Nume certificato provvisorio: 95823 — Consolidato 5 % — Data di sione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — I zione: Brambilla Umberto di Donato — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 212 — Nume certificato provvisorio: 1064 — Consolidato 5 % — Data di sione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — I zione: Bettarini Adelmo di Umberto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 213 — Nume certificato provvisorio: 4808 — Consolidato 5 % — Data di sione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — stazione: Leo Salvatore di Vincenzo, minore — Capitale: L.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficial* Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha d ziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione rale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati visori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispor ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCC

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13
dal 1° al 15 luglio 1930 - Anno VIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Arezzo	Chitignano	S	1	—
Avellino	S. Ang. dei Lombardi	B	—	1
Id.	Villanova del Battista	O	—	1
Benevento	S. Lorenzello	Cp	—	1
Bergamo	Suisio	B	—	1
Brescia	Roccafranca	B	—	1
Cagliari	Donori	O	—	1
Id.	Santu Lussurgiu	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Catanzaro	Cardinale	O	—	1
Id.	Magisano	Cp O	—	1
Cosenza	Rossano	O	—	1
Cuneo	Neive	B	—	2
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Casaln. Monterotaro	O	1	—
Id.	Foggia	B	1	2
Id.	Rignano Garganico	E	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	2
Id.	Serracapriola	B	1	—
Frosinone	Morolo	O	—	14
Gorizia	Gargaro	B	1	1
Lecce	Salve	Cp O	2	—
Macerata	Macerata	B	—	1
Mantova	Suzzara	B	—	1
Id.	Viadana	B	1	—
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
Messina	Barcell. Pozzo Gotto	B	—	1
Id.	Messina	B	—	1
Milano	Liscate	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Caltignaga	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Granozzo	B	1	1
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Novara	E	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	—
Id.	Tromello	B	—	2
Id.	Zerbolò	S	1	—
Piacenza	Monticelli	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Id.	Uzzano	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Luzzara	B	—	1
Rieti	Torricella in Sabina	O	—	1
Roma	Ariccia	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Cave	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Roma	Formia	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
Id.	Prossedi	B	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Ascea	E	—	14
Id.	Buccino	Cp O	1	—
Siracusa	Buscemi	E	—	4
Terni	Arrone	O	—	16
Id.	Calvi nell'Umbria	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Corio	B	—	1
Trento	Isera	B	—	1
			29	91
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Lasa	B	—	1
Cagliari	Santadi	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Sassari	Ardara	B	3	—
Trento	Ala	B	—	1
			5	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Isola S. Antonio	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Aosta	Valdigna	B	1	—
Ascoli Piceno	Castorano	B	1	—
Belluno	Mel	B	—	1
Bergamo	Castione della Presol.	B	2	2
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Foppolo	B	1	—
Id.	Roncobello	B	1	—
Id.	Schilpario	B	—	3
Id.	Valleve	B	3	6
Bologna	Bologna	B	2	—
Id.	Borgopanigale	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Brescia	Borgo S. Giacomo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Ponte di Legno	B	—	1
Como	Como	B	1	—
Id.	Cremeno	B	4	—
Id.	Figino Serenza	B	1	—
Id.	Introbio	B	—	3
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Premana	B	—	1
Id.	Primaluna	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	1
Cremona	Cappella de' Picenardi	B	3	1
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	1	—
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Spinadesco	B	1	—
Cuneo	Mondovì	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	S. Agostino	B	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	5
Id.	Veroli	B	—	1
Milano	Brugherio	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	2
Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Merlino	B	—	1
Id.	S. Rocco al Porto	B	—	1
Id.	Zelo Surrigone	B	—	1
Modena	Zocca	B	3	—
Napoli	Maddaloni	B	—	1
Padova	Legnaro	B	—	1
Id.	Pozzonovo	B	—	1
Pavia	Barnasco	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	S. Genesio	B	—	1
Id.	Semiana	B	—	1
Perugia	Perugia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Mercatino Marecchia	B	3	2
Id.	Pesaro	B	—	1
Piacenza	Bobbio	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Pontenure	B	1	1
Id.	Villanova	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Roma	B	38	1
Id.	Id.	O	5	—
Rovigo	Adria	B	2	—
Id.	Loreo	B	1	—
Siena	Castellina in Chianti	B	—	2
Sondrio	Cedrasco	B	1	—
Id.	Livigno	B	—	1
Taranto	Crispiano	B	—	1
Id.	Martina Franca	B	1	—
Teramo	Pietracamela	O	—	3
Torino	Barbania	B	3	—
Id.	Viù	B	—	2
Treviso	Asolo	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Crocetta	B	1	2
Id.	Maserada	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	1	—
Udine	Pontebba	B	—	1
Varese	Caronno Milanese	B	1	—
Id.	Cuvio	B	—	1
Venezia	Campagna Lupia	B	—	1
Id.	Camponogara	B	—	1
Id.	Spinea	B	1	—
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Id.	Oldenico	B	1	—
Vicenza	Enego	B	1	—
			114	64

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.			
Aquila degli Abruzzi	Ortona de' Marsi	S	—	1
Id.	Pescina	S	—	2
Arezzo	Bucine	S	—	5
Id.	Cavrigila	S	3	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	1	—
Ascoli Piceno	Comunanza	S	1	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	1
Avellino	Caposele	S	—	1
Id.	Volturara Irpina	S	1	—
Belluno	Belluno	S	1	1
Id.	Chies d'Alpago	S	—	2
Id.	Feltre	S	—	3
Id.	Longarone	S	—	1
Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Id.	Colle Sannita	S	—	2
Id.	Paduli	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	6
Id.	Bolzano	S	—	3
Id.	Bressanone	S	—	1
Id.	Brunico	S	—	3
Id.	Caldaro	S	—	4
Id.	Fiè	S	—	1
Id.	Marebbe	S	—	2
Id.	Naturno	S	—	2
Id.	Senales	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	1
Id.	Vandoias	S	—	2
Brescia	Desenzano sul Garda	S	—	1
Id.	Gambara	S	—	1
Id.	Manerbio	S	—	1
Id.	Ospitaletto	S	—	1
Id.	Rodengo-Saiano	S	—	1
Cagliari	Samassi	S	—	1
Id.	Serrenti	S	—	1
Campobasso	Castel S. Vincenzo	S	1	—
Id.	Ielsi	S	—	1
Id.	Larino	S	1	1
Id.	Tavenna	S	—	1
Chieti (*a*)	Liscia	S	5	—
Id.	Rapino	S	8	—
Id.	S. Martino Marrucina	S	7	—
Cosenza	Casale Bruzio	S	—	4
Id.	Castiglione	S	8	—
Id.	Celico	S	20	—
Id.	Cerisano	S	3	—
Id.	Cosenza	S	10	—
Id.	Dipignano	S	—	19
Id.	Lappano	S	8	—
Id.	Marano Marchesato	S	—	6
Id.	Mendicino	S	6	—
Id.	Paterno Calabro	S	—	16
Id.	Pedace	S	—	5
Id.	Rovito	S	6	—
Id.	S. Fili	S	—	8
Id.	S. Pietro	S	4	—
Id.	Spezzano della Sila	S	—	14
Id.	Zumpano	S	5	—
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Id.	Martignana Po	S	1	—
Id.	Ostiano	S	—	1
Id.	Robecco d'Oglio	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	3	—
Id.	Savigliano	S	1	—
Ferrara	Comacchio	S	—	1
Id.	Massafiscaglia	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	3	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Foggia	Biccari	S	—	1
Id.	Roseto	S	1	—
Id.	Volturara Appula	S	1	—
Id.	Volturino	S	1	—
Forlì (*a*)	Cesena	S	3	—
Id.	Forlì	S	2	—
Id.	Santa Sofia	S	2	—
Gorizia	Caporetto	S	—	2
Id.	Idria	S	—	2
Id.	Plezzo	S	—	1
Id.	Santa Croce Aidussina	S	—	1
Id.	Tarnova della Selva	S	—	6
Grosseto	Civitella Paganico	S	1	—
Macerata	Civitanova	S	5	—
Id.	Montecosaro	S	—	4
Id.	Montelupone	S	1	—
Id.	Porto Civitanova	S	2	—
Mantova	Borgoforte	S	—	1
Id.	Castel d'Ario	S	1	—
Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Salandra	S	1	—
Milano	Lacchiarella	S	—	1
Modena	Modena	S	2	—
Parma	Lesignano de' Bagni	S	1	—
Pavia	Filighera	S	—	2
Id.	Giussago	S	—	10
Id.	Tromello	S	1	—
Id.	Val di Nizza	S	1	—
Id.	Varzi	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	1	—
Id.	Marsciano	S	4	2
Pescara	S. Eufemia a Maiella	S	—	6
Pisa	Castelfranco di Sotto	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	—	2
Pola	Visignano	S	—	3
Ravenna	Alfonsine	S	7	—
Id.	Ravenna	S	1	6
Reggio di Calabria	Bruzzano	S	2	—
Id.	Condofuri	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	S	1	7
Roma	Mazzano	S	1	—
Id.	Roma	S	5	—
Salerno	Colliano	S	—	1
Id.	Laurino	S	1	—
Sassari	Villanova	S	7	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	2
Id.	Gaiole	S	3	2
Id.	Montalcino	S	—	1
Teramo	Atri	S	—	2
Id.	Bisenti	S	—	2
Id.	Castigl. Messer Raim.	S	2	5
Id.	Cellino Attanasio	S	—	3
Id.	Colledara	S	3	7
Id.	Isola del Gran Sasso	S	3	12
Id.	Notaresco	S	—	2
Id.	Penna S. Andrea	S	—	2
Id.	S. Omero	S	—	3
Id.	Teramo	S	4	3
Id.	Torricella	S	—	2
Torino	Pinerolo	S	—	2
Id.	S. Benigno	S	—	1
Trento	Cortaccia	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Magre	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	2
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Trento	Rabbi	S	—	1
Id.	Trento	S	—	4
Treviso	Cornuda	S	—	1
Id.	Fonte	S	—	1
Id.	Gaiarine	S	—	1
Trieste	Cave Auremiane	S	—	1
Id.	Trieste	S	3	7
Udine	Cividale	S	—	2
Id.	Coseano	S	—	1
Id.	Fagagna	S	3	1
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	—	2
Venezia	Torre di Mosto	S	1	—
Vicenza	Malo	S	—	5
Viterbo	Viterbo	S	1	—
			192	282
	Morva.			
Modena	Modena	E	—	1
Napoli	Azzano	E	—	1
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
			5	2
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Aiello	E	1	—
Id.	Atripalda	E	3	—
Id.	Avellino	E	—	1
Id.	Chianche	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Mirabella Eclano	E	—	1
Id.	Montoro-Inferiore	E	1	—
Id.	Pratola Serra	E	—	1
Benevento	Benevento	E	1	1
Id.	Guardia Sanframondi	E	1	—
Campobasso	Boiano	E	1	—
Catania	Aci Catena	E	1	—
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Catania	E	1	—
Id.	Misterbianco	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Cremona	Vaiano Cremasco	E	1	—
Messina	Messina	E	2	1
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Azzano	E	—	1
Id.	Casalba	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Nola	E	3	—
Id.	Ottajano	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	S. Gennaro	E	1	—
Id.	Striano	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	8
Id.	Trentola	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Palermo	Bagheria	E	3	—
Salerno	Ascea	E	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Sezze	E	1	—
			53	15
	Rabbia.			
Agrigento	Cianciana	E	—	1
Id.	Sambuca	E	—	1
Ancona (*a*)	Ancona	Cn	3	—
Id.	Id.	Fl	1	—
Id.	Fabriano	Cn	1	—
Id.	Iesi	Cn	1	—
Id.	Montecarotto	Cn	2	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Cagliari	Samugheo	S	—	1
Caltanissetta	Sutera	Cn	—	1
Campobasso	Macchiagodena	Cn	—	1
Foggia	Apricena	Cn	1	—
Id.	Torremaggiore	E	1	—
Forlì (*a*)	Santarcangelo	B	1	—
Lecce	Tuglie	E	—	1
Messina	Messina	Cn	—	1
Modena	Novi di Modena	Cn	—	1
Napoli	Acerra	Cn	—	2
Id.	Aversa	Cn	—	1
Id.	Bacoli	Cn	—	1
Id.	Brusciano	Cn	—	2
Id.	Cercola	Cn	—	1
Id.	Formicola	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	11
Id.	Pompei	Cn	—	1
Id.	Portici	Cn	—	2
Id.	S. Anastasia	Cn	—	2
Palermo	Geraci Siculo	Cp	—	1
Perugia	Piegaro	Cn	—	1
Ragusa	Vittoria	B	—	1
Terni	Narni	Cn	—	2
Id.	Penna in Teverina	Cn	—	1
Viterbo	Bomarzo	Cn	—	1
Id.	Montefiascone	Cn	—	1
			12	40
	Rogna.			
Ancona (*a*)	Fabriano	O	4	—
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	2	—
Id.	Aquila	O	—	2
Id.	Cagnano Amiterno	O	2	—
Id.	Massa d'Albe	O	1	—
Id.	Scontrone	O	18	—
Avellino	S. Angelo dei Lombar.	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Belluno	Belluno	O	1	—
	Segue Rogna.			
Caltanissetta	Acquaviva Platani	Cp	—	2
Campobasso	Campobasso	E	6	1
Id.	Casalciprano	E	1	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	4	—
Id.	Fossalto	E	1	—
Id.	Ripalimosano	E	2	—
Id.	S. Giuliano del Sannio	E	1	—
Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	10	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Id.	Visso	O	—	1
Matera	Pisticci	O	—	1
Perugia	Foligno	O	9	—
Id.	Norcia	O	3	—
Potenza	S. Chirico Raparo	O	—	1
Rieti	Leonessa	O	4	—
Id.	Nespolo	O	3	—
Id.	Pescorocchiano	O	1	—
Id.	Roccasinibalda	O	—	6
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Arsoli	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castel S. Pietro	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	E	2	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	9	—
Id.	Tramonti	E	—	1
Taranto	Laterza	O	1	—
Id.	Martina Franca	O	2	—
Teramo	Pietracamela	O	—	1
Viterbo	Graffignano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			110	17
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila degli Abruzzi	Magliano de' Marsi	O	1	—
Arezzo	Pratovecchio	O	3	—
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Foggia	S. Marco in Lamis	O	—	2
Macerata	Fiuminata	O	1	3
Perugia	Visso	O	—	1
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	O	1	—
Salerno	S. Gregorio Magno	Cp o	—	5
Teramo	Pietracamela	O	—	3
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			8	14
	Vaiuolo ovino.			
Lecce	Nardò	O	—	1
Pesaro e Urbino	Cagli	O	1	—
Taranto	Manduria	O	1	—
			2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Belluno	Limana	B	2	—
Id.	Mel	B	1	—
Id.	Pieve di Cadore	B	3	—
Id.	Sedico	B	1	—
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Bondeno	B	—	2
Modena	Castelfranco	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Piacenza	Vigolzone	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	S. Martino di Venezze	B	1	—
Id.	Villadose	B	1	—
Treviso	Godega di S. Urbano	B	—	1
Id.	Orsago	B	—	1
Vercelli	Ronsecco	B	—	1
Vicenza	Bolzano Vicentino	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	—	1
			21	8
	Tubercolosi bovina.			
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Cagliari	Sanluri	B	—	1
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	1	—
Forlì (*a*)	Cesena	B	2	—
Id.	Forlì	B	3	—
Macerata	Recanati	B	—	1
Taranto	Taranto	B	—	2
			8	6
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Amandola	B	—	2
Id.	Comunanza	B	1	3
Id.	Montalto	B	—	1
Id.	Rocca di Fluvione	B	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	B	4	5
			5	12
	Influenza del cavallo.			
Bari delle Puglie	Monopoli	E	1	—
Parma	Parma	E	—	2
			1	2
	Barbone dei bufali.			
Napoli	Cancello	Bf	—	1
Salerno	Eboli	Bf	2	1
Id.	Pontecagnano	Bf	1	1
			3	3
	Colera dei polli.			
Pesaro e Urbino	Urbino	P	1	—
Roma	Roma	P	1	—
Teramo	Teramo	P	—	4
			2	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	33	63	120
Carbonchio sintomatico	5	5	8
Afta epizootica	34	91	178
Malattie infettive dei suini	48	148	474
Morva	3	5	7
Farcino criptococcico	9	39	68
Rabbia	16	33	52
Rogna	18	48	127
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	9	19	22
Vaiuolo ovino	3	3	3
Aborto epizootico	9	22	29
Tubercolosi bovina	8	10	14
Diarrea dei vitelli	1	5	17
Influenza del cavallo	2	2	3
Barbone dei bufali	2	3	6
Colera dei polli	3	3	6

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(5075)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.